



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 149 del 28 Dicembre 2015

Leggi Regionali n. 41 e 42

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015 N. 41

Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.4

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015 N. 42

Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.....7

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 41

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 51/1 del 16.12.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015 N. 41
Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Finalità)

1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è destinata unicamente per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.
2. L'assunzione di mutui previsti dal precedente comma è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.
3. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro l'importo massimo di Euro 100

milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2015-2017.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017), sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016 e 2017:
 - a) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 4.500.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";
 - b) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 1.650.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni";
 - c) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 6.150.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori";
 - d) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 4.450.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";
 - e) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di euro

1.725.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni";

- f) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 6.175.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 Dicembre 2015

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
62 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",

CITATO DALLA LEGGE REGIONALE

28 DICEMBRE 2015 N. 41

"Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 62

(Mutui e altre forme di indebitamento)

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge,

non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 42

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 51/5 del 16.12.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015 N. 42
Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

1. La presente legge intende garantire una accoglienza assistita ai giovani già ospiti di comunità educative o case famiglia, di seguito denominate strutture, che, una volta compiuta la maggiore età, sono costretti ad abbandonare le strutture di accoglienza e non hanno più alcuna rete sociale in grado di sostenerli ed aiutarli nel percorso di crescita ed autonomia.
2. La presente legge è volta a promuovere una serie di azioni che da un lato garantiscano l'assistenza materiale dei giovani (vitto, alloggio, igiene, cura della persona, cure mediche, tempo libero, sport) e dall'altro pianifichino una serie di interventi volti a valorizzare la piena autonomia dei soggetti attraverso una vera integrazione ed un pieno sviluppo di capacità e competenze per l'inserimento personale e professionale nella società.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per giovani ospiti coloro per i quali si sia reso necessario l'allontanamento dalla famiglia di origine o che siano costretti per altre ragioni a vivere temporaneamente al di fuori del nucleo familiare di appartenenza e che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 3 (Fasi di attuazione)

1. La presente legge è articolata in tre fasi d'intervento:
 - a) Fase 1-Accoglienza Assistita. Le Strutture garantiscono al giovane la piena assistenza rispetto a tutti i bisogni dello stesso (cura della persona, visite mediche, igiene personale, pasti, alloggio, consulenza psicologica, tempo libero e svago, sostegno scolastico);
 - b) Fase 2-Attivazione del Servizio Sportello. Le Strutture attivano presso la propria sede un servizio sportello settimanale per far conoscere alla popolazione giovanile tutte le opportunità a loro rivolte: garanzia giovani, servizio civile, tirocini formativi, interventi di formazione, apprendistato. Il servizio è composto da due aree di intervento principali: una prima area in modalità front office deputata ad offrire informazioni e consulenza sulle opportunità di carattere formativo ed occupazionale; una seconda area rappresentata dall'organizzazione di laboratori e colloqui finalizzata a conoscere e scoprire il potenziale di ciascun giovane coinvolto nel progetto;
 - c) Fase 3-Monitoraggio e Valutazione degli interventi. Lo stato di attuazione della presente legge è costantemente verificato e monitorato dalle strutture ospitanti, attraverso tecniche di indagine conoscitive finalizzate alla creazione di indicatori di qualità relativamente agli aspetti sociali, qualitativi e quantitativi. Le verifiche di monitoraggio (intermedie e finali) sono condotte sia nei confronti dei destinatari del progetto, sia nei confronti degli enti coinvolti: cooperative sociali, sportelli informagiovani, sportello lavoro.

**Art. 4
(Destinatari)**

1. La presente legge è rivolta a giovani già ospitati in strutture insistenti nel territorio abruzzese prossimi alla maggiore età e senza alternative percorribili.

**Art. 5
(Strutture Ospitanti)**

1. Le Strutture ospitanti devono essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di appartenenza, di riconoscimento da parte della Regione Abruzzo, devono essere iscritte presso l'albo degli enti di servizio civile della Regione Abruzzo e rispondere ai bisogni dei bambini e degli adolescenti per i quali si sia reso necessario l'allontanamento dal contesto familiare di appartenenza.

**Art. 6
(Integrazione con altre iniziative)**

1. La legge può integrarsi con altre iniziative promosse da attori pubblici quali Garanzia Giovani e il Servizio Civile Regionale allo scopo di favorire il coinvolgimento dei giovani di età compresa tra 18 e 29 anni che non lavorano, non studiano e non si formano.

**Art. 7
(Provvedimenti attuativi)**

1. La Giunta regionale, con apposita delibera, provvede, nell'ambito del Dipartimento per la Salute e il Welfare, all'individuazione della Struttura competente ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico per l'individuazione delle Strutture Ospitanti, e definisce i criteri e le modalità di partecipazione e di operatività del servizio sportello.

**Art. 8
(Disposizioni finanziarie)**

1. In fase di prima attuazione, agli oneri finanziari della presente legge, valutati per l'anno 2015 in euro 97.000,00 si fa

fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti della case famiglie della regione" nell'ambito dell'U.P.B. 13.01.003. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2015 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

- a) U.P.B. 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale" cap. 11102 in diminuzione di euro 97.000,00, a valere sulla U.P.B. 01.01.1104, cap. di spesa 4140/6 denominato "Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti della case famiglie della regione" del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2015/2017, annualità 2015;
 - b) U.P.B. 13.01.003, capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti della case famiglie della regione", in aumento di euro 97.000,00.
2. Per l'anno 2015, per la realizzazione di interventi infrastrutturali, sono concessi i seguenti contributi straordinari:
 - a) al Comune di Penne (PE) l'importo pari a euro 150.000,00 per la riqualificazione di Piazza Luca da Penne;
 - b) al Comune di Atri (TE) l'importo pari a euro 90.000,00 per la sistemazione e riqualificazione delle intersezioni stradali della S.P. n. 553 in Atri capoluogo, Zona Porta Macelli;
 - c) all'Ente Fiera di Lanciano Polo Fieristico d'Abruzzo l'importo pari a euro 250.000,00 per la riqualificazione e adeguamento padiglione n. 2;
 - d) al Comune di Colledara (TE) l'importo pari a euro 150.000,00 per i lavori di messa in sicurezza della fermata S.P. n. 40 di Colledara, svincolo A/14 e dell'autostazione;

- e) al Comune di Pescina (AQ), previa convenzione con l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, l'importo pari a euro 100.000,00 per lavori di messa in sicurezza della S.P. 17 bis in prossimità del casello autostradale;
- f) al Comune di Rocca Pia (AQ) l'importo pari a euro 400.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale "Casale - Chiarano" e strada "Sant'Egidio";
- g) al Comune di Pianella (PE) l'importo pari a euro 240.000,00 per la riqualificazione del parco attrezzato;
- h) al Comune di Rocca di Botte (AQ) l'importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale del centro urbano;
- i) al Comune di Crecchio (CH) l'importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale del centro urbano;
- j) al Comune di Borrello (CH) l'importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale del centro urbano;
- k) al Comune di Celenza sul Trigno (CH) l'importo pari a euro 400.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;
- l) al Comune di Fossacesia (CH) l'importo pari a euro 200.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;
- m) al Comune di Sante Marie (AQ) l'importo pari a euro 50.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;
- n) al Comune di Introdacqua (AQ) l'importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;
- o) al Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) l'importo pari a euro 50.000,00 per la messa in sicurezza dell'asilo comunale.
3. Al bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 della Regione Abruzzo, esercizio finanziario 2015, sono apportate, per l'importo complessivo pari a euro 2.480.000,00, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento per euro 2.480.000,00 il capitolo di nuova istituzione da denominare "Finanziamenti agli enti per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse regionale" nell'ambito dell'U.P.B. 04.002.001;
- b) in diminuzione per euro 2.480.000,00 il capitolo di spesa 02.01.003 - 11478 denominato "Compensazioni Stato- Regione per ecoincentivi e nuove tariffe ex L. 296/2006".
4. Al bilancio pluriennale di previsione 2015 - 2017 della Regione Abruzzo, esercizio finanziario 2015, sono inserite le seguenti variazioni:
- a) per il solo esercizio finanziario 2015, nelle more dell'approvazione degli interventi di cui alle leggi regionali 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) e 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), la quota del FURC da destinare alle istituzioni culturali non beneficiarie del FUS prevista alla lett. b) del comma 3 dell'articolo 20 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 46, pari ad € 280.000,00, di cui € 50.000,00 da destinare a favore dei soggetti operanti nel campo della tradizione coristica, è destinata ad incrementare le risorse già stanziare sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura - L.R. 18.12.2013, n. 55, art. 40", per la realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 2/REG del 26 febbraio 2014 del Presidente della Giunta regionale (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 della L.R. 55/2013);

- b) per l'esercizio finanziario 2015 il capitolo 6121 del bilancio del Consiglio regionale denominato "Contributi per eventi L.R. 55/13" è incrementato di € 120.000,00;
- c) al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 28/2013, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 35 (Disposizioni a sostegno dei settori della cultura e della formazione), dopo le parole "e manifestazioni teatrali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "pari a euro 22.000,00 al Comune di Pescara e la rimanente somma per gli altri Comuni aderenti all'Associazione Teatri dei Marsi (Avezzano, Cerchio, Collelongo, Tagliacozzo) per le attività svolte dall'Associazione medesima";
- d) al comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 28/2013, come sostituito dal comma 8 dell'art. 1 della L.R. n. 35/2015 le parole "Euro 80.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "€ 90.000,00";
- e) il comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 28/2013, come sostituito dal comma 8 dell'art. 1 della L.R. n. 35/2015 è sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti di cui al presente articolo.";
- f) alla copertura finanziaria delle spese per l'attuazione delle lettere a), b), c) e d) del presente comma si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- 1) in aumento capitolo di spesa 10.01.004 - 61430, denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura - L.R. 18.12.2013, n. 55, art. 40" per euro 280.000,00;
 - 2) in diminuzione il capitolo di spesa 10.01.005 - 61665, denominato "Fondo unico regionale per la cultura" per euro 280.000,00;
- 3) in aumento capitolo di spesa 01.01.005 - 11102, denominato "Funzionamento del Consiglio Regionale" per euro 120.000,00 a valere sul capitolo di spesa 6121 denominato "Contributi per eventi L.R. 55/13" del bilancio di previsione 2015 del Consiglio regionale;
 - 4) in aumento capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario ai comuni sede dei teatri dei Marsi" per euro 10.000,00;
 - 5) in diminuzione capitolo di spesa 10.01.005 - 61683 denominato "Interventi nel campo della pedagogia teatrale e della cinematografia" per euro 130.000,00;
- g) allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015 - 2017 sono apportate le ulteriori variazioni in termini di competenza e cassa per l'annualità 2015 riportate nell'Allegato "Prospetto A".
5. Al bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e al pluriennale per gli anni 2016-2018 del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche per competenza e cassa:
 - a) Missione 01.01.01 capitolo 1102.2 "Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della corte dei conti" in diminuzione di euro 190.000,00;
 - b) Missione 20.01.01 capitolo 9401.6 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" in aumento di euro 190.000,00.
 6. Al fine di far fronte alle esigenze della protezione civile regionale, a seguito degli eventi emergenziali che nei mesi di febbraio, marzo ed ottobre 2015 hanno colpito il territorio regionale è concesso alla stessa un contributo per euro 700.000,00. Al fine della gestione e dell'amministrazione del territorio, la

Regione concede per l'anno 2015 un contributo straordinario di euro 40.000,00 in favore dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano". Allo scopo di consentire un organico intervento per lo sviluppo turistico abruzzese, il capitolo 242396, U.P.B. 09.02.001 è aumentato di euro 50.000,00, da destinare alla realizzazione di iniziative di propaganda e di promozione del turismo regionale. Al bilancio regionale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e al pluriennale per gli anni 2016-2018 del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche per competenza e cassa:

- a) in aumento il capitolo di entrata 11720, U.P.B. 01.01.003, per euro 790.000,00;
 - b) in aumento il capitolo di spesa 151300, U.P.B. 05.01.007, per euro 700.000,00;
 - c) in aumento il capitolo di spesa 271604, U.P.B. 05.01.001, per euro 40.000,00;
 - d) in aumento il capitolo di spesa 242396, U.P.B. 09.02.001, per euro 50.000,00.
7. Le somme stanziare nel capitolo di spesa 1202 denominato "Interventi territoriali per la valorizzazione culturale e sociale (SPAS)", codice 01.01.1 del "Bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018", sono assegnate secondo modalità di evidenza pubblica.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI			PROSPETTO "A"			
TIT	CAP	UPB	Capitolo Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
TOTALI TITOLO I						
TOTALI TITOLO II						
03	05	001	31105	1	PROVENTI DA BENI E SERVIZI	8.000,00
03	01	001	31150	1	PROVENTI CANONI CONCESSIONI ACQUE MINERALI E TERMALI - ART. 32 DELLA L.R. 15/02/02	140.000,00
03	01	001	32401	1	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DI TESORERIA E SU ALTRI DEPOSITI FRUTTIFERI	40.000,00
03	05	002	35007	1	SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA ECOLOGICA E DI TUTELA AMBIENTALE LL.RR. N. 27/1993 E N. 54/1983 E SUCC.	10.000,00
03	05	002	35020	1	ENTRATE DERIVANTI DAL 50% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL RECUPERO DEI SOTTOSETTI	202.000,00
TOTALI TITOLO III						
TOTALI TITOLO IV						
TOTALI TITOLO V						
TOTALI TITOLO VI						
TOTALE COMPLESSIVO					400.000,00	



Handwritten signature

Handwritten signature

PROSPETTO DI VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI

F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione 2015 in +	Variazione 2015 in -
10	01	005	61565	1	FONDO UNICO REGIONALE PER LA CULTURA	400.000,00	
TOTALI TITOLO I						400.000,00	
TOTALI TITOLO II							
TOTALI TITOLO III							
TOTALI TITOLO IV							
TOTALE COMPLESSIVO						400.000,00	



Man

ly

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
RISPIEGGIO DELLE VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA

ENTRATE		SPESSE	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
TITOLO I Entrate tributarie	Saldo vincolato	TITOLO I Spese correnti	Saldo variazioni
TITOLO II Entrate da trasferimenti e contributi correnti		TITOLO II Spese per rimborsi prestiti	400.000,00
TITOLO III Entrate extratributarie	400.000,00	Totale variazioni Spese correnti	400.000,00
Totale variazioni Entrate correnti	400.000,00	Avvanzo economico	
TITOLO IV Entrate da alienazione di beni e da trasferimenti in capitale		TITOLO II Spese per investimenti	
TITOLO V Accensione di prestiti		Totale variazioni Spese per investimenti G	
Totale variazioni Entrate per investimenti		TOTALE EMENDAMENTO DELLA SPESA	400.000,00
TITOLO VI Partite di giro	400.000,00	TITOLO IV Partite di giro	400.000,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	400.000,00	EMENDAMENTO COMPLESSIVO SPESA	400.000,00



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
La presente copia, formata da N. 3
fogli facciate e conforme all'originale.
L'Aquila, li 24.12.2015.
IL RESPONSABILE
UFFICIO SEGRETARIA CONSIGLIO
Dot. Marco Pappalardo

[Handwritten signature]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 Dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE
9 AGOSTO 2013, N. 28

"Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi"

COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
28 DICEMBRE 2015 N. 42

"Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013, N. 28

Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi.

Art. 6

(Iniziativa in favore dei Teatri dei Marsi)

1. Nell'ambito delle iniziative per promuovere le attività dei teatri regionali, la Regione Abruzzo promuove e valorizza le iniziative e le attività svolte in forma coordinata dai Teatri dei Marsi.
2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione concede ai Comuni sede dei Teatri dei Marsi un contributo straordinario per l'anno 2015 per l'organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali pari a euro 22.000,00 al Comune di Pescina e la rimanente somma per gli altri Comuni aderenti all'Associazione Teatri dei Marsi (Avezzano, Cerchio, Collelongo, Tagliacozzo) per le attività svolte dall'Associazione medesima.
3. All'onere di spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato per l'anno 2015 in euro

90.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 ridenominato "Contributo straordinario ai Comuni sede dei teatri dei Marsi".

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti di cui al presente articolo.


Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere è reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma.
2. Il Programma può essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze.
3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua:
 - a) le priorità, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio;
 - b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili;
 - c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi;
 - d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi.
6. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti, riferiti all'annualità precedente.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it